

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37148

Rilevato che:

Con sentenza del 5 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva l'appello proposto da G.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che ne aveva rigettato il ricorso contro una cartella di pagamento, relativamente alla quale aveva eccepito di non aver mai ricevuto alcuna notifica, e per ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 e dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000, nonché per intervenuta decadenza.

Osservava la CTR che, non essendovi prova della notifica della cartella esattoriale, l'estratto ruolo era impugnabile e la doglianza del contribuente era fondata avendo l'Ufficio iscritto a ruolo l'importo di € 21.356,16 senza notificare preventivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, come espressamente richiesto dalla normativa vigente.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste il contribuente mediante controricorso.

Si è costituita Equitalia Sud s.p.a. mediante controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2020 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 1, comma 412, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, dell'art. 6, comma 5, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 36 -bis del d.P.R. del 29 settembre 1973, v n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ommesso di applicare il principio secondo il quale la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità, di cui alla liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis cit., non determina mai la nullità della cartella di pagamento, potendo al più determinare l'annullamento delle sole sanzioni.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L'assunto dell'Ufficio contrasta con quanto condivisibilmente statuito da Cass. 18398/18, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, d'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.» (nello stesso senso, Cass. n. 12927/16 e n. 11000/14)

2. Il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., circa l'assoluta mancanza di eccezioni del contribuente riguardo al merito delle



violazioni ed omissioni accertate.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Correttamente la CTR ha omesso di prendere in considerazione le questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, avendo condiviso il rilievo preliminare del contribuente concernente la mancanza della comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione, ragione da sola sufficiente, come rilevato in relazione al precedente motivo, a determinare l'accoglimento della pretesa.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 111, sesto comma, Cost. ed all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la motivazione utilizzata dalla CTR non permetterebbe di comprendere le ragioni del totale annullamento della pretesa e non potendo l'omessa notifica della cartella giustificare, di per sé sola, l'annullamento della pretesa evidenziata nell'estratto del ruolo, pur conosciuto ed impugnato dal contribuente. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. La motivazione della CTR non solo evidenzia con chiarezza le ragioni dell'annullamento della pretesa, collegate alla mancata comunicazione preliminare dell'esito della liquidazione («L'Agenzia delle Entrate di Ostuni invero ha iscritto a ruolo l'importo di euro 21.356,16 senza notificare previamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento l'esito di tale attività di liquidazione, come espressamente richiesto dalla norma»): cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), ma rende altresì irrilevante l'ulteriore profilo della doglianza, in quanto l'omessa notifica della cartella (che secondo l'Ufficio sarebbe insufficiente a determinare l'annullamento della pretesa) non ha formato una ragione posta a fondamento della decisione.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 100 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), in quanto, ove il contribuente contesti il solo ruolo sull'assunto dell'omessa notifica della cartella, sarebbe ravvisabile una carenza di interesse ad agire, non avendo egli subito alcuna lesione concreta ed attuale del proprio interesse.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. L'esame del ricorso introduttivo, infatti, evidenzia come il contribuente abbia indirizzato fin dall'origine le proprie doglianze non solo contro la cartella di pagamento (ritenuta nulla, in difetto di una valida notifica ma anche contro l'estratto di ruolo per violazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973), palesando in tal modo la piena sussistenza dell'interesse ad agire per ottenere la caducazione della pretesa sostanziale.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 26 del 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), avendo la CTR ignorato la documentazione versata in atti sin dal primo grado da Equitalia, consistente nell'estratto del ruolo e nella copia della raccomandata con avviso di giacenza, riferite proprio alla notifica della cartella di pagamento che il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Secondo quanto condivisibilmente statuito da Cass. n. 32201 del 2018 «Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le



annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso>>.

5.3. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame, al di là dei profili relativi all'autosufficienza della doglianza, l'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, non solo non evidenzia che di essa il destinatario abbia ricevuto conoscenza effettiva, ma nemmeno disvela quale sia stato il fatto impeditivo della conoscibilità (trasferimento, decesso o altra circostanza ostativa), recando semplicemente due linee incocciate, apposte sul nominativo e sull'indirizzo del destinatario, e l'aggiunta di un corsivo privo di significato (<Dato Novelli 1 sx e villa a dx>). Non trova, dunque, alcun riscontro quanto sostenuto da Equitalia Sud circa la validità del procedimento notificatorio.

6. Le ragioni che precedono impongono di rigettare entrambi i ricorsi; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (Agenzia delle entrate), in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica nei suoi confronti l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

rigetta entrambi i ricorsi. Pone a carico dei soccombenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida a carico di ciascuno in € 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di Equitalia Sud s.p.a. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.

